

**STATUTO
ASSOCIAZIONE
DIFESA
ANIMALI
ARCO**

Art. 1) Costituzione e denominazione

E' costituita una associazione, apolitica e senza scopo di lucro denominata

ASSOCIAZIONE DIFESA ANIMALI (ADA)

L'Associazione Difesa Animali è una libera associazione, indipendente da partiti, istituzioni politiche e religiose, ispirata ai principi della democrazia e della solidarietà, costituitasi senza fini di lucro con lo scopo di abolire qualunque forma di violenza e di sfruttamento verso gli animali, a qualsiasi specie appartengano.

Art. 2) Sede

L'associazione ha sede presso il domicilio del presidente.

Art. 3) Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 4) Oggetto e scopo

1. L'Associazione persegue finalità di protezione e difesa degli animali, in particolare quelli domestici, da maltrattamenti e abbandono. A tali scopi reperirà locali idonei per il loro ricovero, custodia, alimentazione e quando necessario provvederà anche alle cure mediche.

Al fine di limitare il fenomeno del randagismo svolgerà attività di informazione, sensibilizzazione e provvederà alla sterilizzazione delle colonie di randagi presenti sul territorio.

Per quanto riguarda il problema piccioni e la presenza di animali nei centri abitati, si impegna a promuovere presso il comune, soluzioni rispettose degli animali e dell'ambiente e la diffusione di informazioni e notizie che favoriscano la pacifica convivenza tra cittadini ed animali scoraggiando fenomeni di intolleranza.

2. ADA nasce dunque con l'obiettivo di abolire ogni forma di violenza e sfruttamento sugli animali ed ogni forma di discriminazione verso gli stessi.

Per il raggiungimento di tali scopi l'associazione adotterà tutti i metodi democratici non in contrasto con i principi dell'associazione stessa (rapporti con mass-media, organizzazione di manifestazioni e di altre azioni non violente, convegni, conferenze, presentazioni di proposte, raccolta firme, collaborazione con strutture pubbliche e private, diffusione di materiale di propaganda, collaborazione con associazioni, organizzazioni sociali, culturali, animaliste, ambientaliste).

L'attività principale dell' Associazione, pertanto, consiste nel:

- favorire lo sviluppo di un corretto rapporto uomo-animale;
- favorire l'integrazione e la collaborazione con servizi ed enti pubblici e privati che operano nel settore animale e ambientale;
- favorire la ricerca, lo studio e la divulgazione delle tematiche animaliste ed ambientali;
- promuovere, disciplinare, organizzare attività di tutela del diritto degli animali

- stipulare convenzioni con enti pubblici.
- 3. L' Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura in quanto integrative delle stesse.
- 4. L' Associazione, quale organismo preposto allo sviluppo di iniziative inerenti alla tutela dei diritti degli animali, può farsi promotrice di attività culturali, sportive, turistiche, ricreative e quante altre siano atte a favorire il perseguimento delle finalità associative provvedendo, altresì, alle necessarie attrezzature che mettano in grado gli associati di realizzare e perfezionare le proprie aspirazioni nel campo della difesa animali.
- 5. L' Associazione è formata da volontari e non ha scopo di lucro.**

Art. 5) **Patrimonio ed entrate dell' Associazione**

1. Il patrimonio dell' Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono all' Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
2. Per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività l' Associazione trae le risorse economiche dalle seguenti entrate:
 - A) Contributi
 - quote associative;
 - contributi da privati;
 - contributi da ditte, enti bancari;
 - B) Attività istituzionali
 - contributi da enti o istituzioni pubbliche;
 - rimborsi derivanti da convenzioni con enti pubblici e privati;
 - C) Altro proventi
 - donazioni o lasciti testamentari;
 - redditi derivanti dal patrimonio;
 - redditi derivanti dalle attività connesse e accessorie a quelle istituzionali.
3. Il consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto di adesione all' Associazione.
4. L'adesione all' Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota.
5. I versamenti possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto, in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell' Associazione, né in caso di esclusione o di morte dell'associato si può dar luogo alla restituzione di quanto versato all' Associazione.
6. Le quote ed i contributi associativi non sono trasmissibili.

Art. 6) **Soci**

1. L' Associazione è composta dalle seguenti categorie di soci:
 - Fondatori
 - Ordinari

2. Possono essere soci dell' Associazione le persone fisiche, senza limiti di cittadinanza, residenza, sesso, genere, religione, stato civile o altre analoghe limitazioni. Tutti i soci concorrono, ognuno secondo le proprie capacità, al raggiungimento dei fini statutari e alla crescita dell' Associazione stessa. I soci non devono svolgere attività contrastanti o incompatibili con i fini della Associazione.
3. L'iscrizione all' Associazione avviene con il versamento della quota di adesione rinnovabile annualmente. L'accettazione del nuovo socio è rimessa al giudizio insindacabile del consiglio direttivo senza obbligo di motivazione espressa. Il rifiuto del consiglio direttivo nei confronti del nuovo socio comporta la restituzione della quota eventualmente versata.
4. Perdita della qualifica di socio:
 - automaticamente per mancato versamento della quota annuale associativa;
 - per dimissioni scritte, indirizzate al consiglio direttivo: il recesso ha efficacia dalla data della comunicazione da effettuarsi a mezzo raccomandata a.r.;
 - per esclusione deliberata dal consiglio direttivo in presenza di gravi motivi;
 - le dimissioni o le esclusioni da socio non danno diritto alla restituzione della quota annuale versata.
5. I soci fondatori sono coloro che partecipano alla costituzione dell'Associazione
6. I soci ordinari sono coloro che aderiscono all'Associazione attraverso il versamento della quota annuale.
7. Tutti i soci maggiori di età hanno diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, per l'approvazione dei bilanci, per la nomina dell'organo direttivo e del collegio dei revisori dei conti.
8. Tutti i soci maggiorenni in regola con l'iscrizione hanno diritto di concorrere alle cariche elettive.

Art. 7) Organi dell' Associazione

Sono organi dell' Associazione:

- l' Assemblea
- il Consiglio direttivo
- il Presidente
- il Collegio dei revisori dei conti

Art. 8) Assemblea

1. L'assemblea è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale.
2. L' assemblea è convocata dal presidente, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, mediante mezzo lettera, con l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo, giorno ed ora della riunione fissati. L'assemblea può essere convocata anche su richiesta di almeno tre consiglieri o da almeno un terzo degli associati o dal collegio dei revisori dei conti.

3. L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente.
4. L'assemblea ordinaria:
 - elegge il Presidente dell'Associazione;
 - elegge il Consiglio direttivo;
 - elegge il collegio dei revisori dei conti;
 - approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività;
 - approva il bilancio consuntivo.L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione qualunque sia il numero dei soci partecipanti.
L'assemblea ordinaria delibera, sugli argomenti posti all'ordine del giorno, a maggioranza assoluta, vale a dire col voto favorevole di metà più uno dei soci presenti.
5. L'assemblea straordinaria:
Delibera sulle modifiche allo statuto e sullo scioglimento, la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
L'assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà dei soci aventi titolo a parteciparvi; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera a maggioranza assoluta.
Per le modifiche allo statuto, lo scioglimento, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
6. Ogni socio, ai sensi dell'art. 2532 secondo comma del codice civile, ha diritto ad un voto.
7. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice presidente della stessa.
Il verbale dell'assemblea è redatto dal segretario.
8. Le votazioni avvengono di norma per alzata di mano; su richiesta di almeno un terzo dei soci presenti, si dovranno svolgere a scrutinio segreto.
Hanno diritto di voto tutti i soci maggiorenni che abbiano rinnovato la propria iscrizione.
Le proposte di modifica dello Statuto devono essere comunicate per iscritto al presidente entro 60 giorni dallo svolgimento dell'assemblea e sotto firmate da almeno un terzo dei soci regolarmente iscritti.

Art. 9) Consiglio direttivo

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da 6 membri eletti tra tutti i soci aventi diritto al voto più il Presidente:
Il Vicepresidente, il cassiere, vengono eletti nella prima riunione utile successiva all'assemblea.
2. Il Consiglio dura in carica tre anni e può essere rieletto.
Se nel corso dell'anno sociale vengono a mancare uno o più Consiglieri

(per dimissioni scritte indirizzate al consiglio direttivo o per esclusione deliberata dal consiglio direttivo in presenza di gravi motivi), si procederà a cooptazione tra i soci regolarmente iscritti.

Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea entro trenta giorni perché proceda alla nomina del nuovo Consiglio.

3. Le riunioni del consiglio direttivo sono convocate dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario e sono presiedute dallo stesso ed in sua assenza dal Vice Presidente.

Il verbale della riunione è redatto dal segretario verbalizzante.

4. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono valide solo, con la presenza effettiva della maggioranza dei membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voto sarà determinante il voto del Presidente.

5. Al Consiglio direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Consiglio direttivo redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, autorizzando le relative entrate e le spese.

6. Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta sia necessario o quando sia richiesto da almeno tre consiglieri ed ha il compito di:

- deliberare il regolamento dell' Associazione;
- stabilire le modalità di applicazione delle delibere dell'assemblea,
- stabilire le quote sociali annuali;
- approvare le proposte di modifica dello statuto,
- verificare e condurre la normale prosecuzione dell' Associazione.

Art.10) Presidente, Vice Presidente, Cassiere.

1. Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell' Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio.

In particolare al Presidente viene conferita sia la legittimazione attiva che passiva a stare in giudizio per le questioni a rilevanza nazionale e locale.

La legittimazione attiva viene conferita per qualsiasi tipo di controversia, compresa la costituzione in parte civile nei processi penali.

Allo stesso viene conferito il potere di querela.

Il Presidente può conferire procura ad uno o più consiglieri la rappresentanza dell' associazione.

2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Il Vice presidente cura altresì la gestione della cassa e la tenuta della contabilità qualora non sia nominato il cassiere ovvero se nominato, risulti impedito.

3. Il cassiere cura la gestione della cassa dell' Associazione, ne tiene la contabilità.

Art.11) Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da due membri effettivi eletti dalla assemblea anche tra i non soci.
2. L'incarico di revisore è incompatibile con quello di consigliere.
3. I revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili; in caso di cessazione di uno o due membri effettivi (per dimissioni scritte indirizzate al direttivo o per esclusione deliberata dal Consiglio direttivo in presenza di gravi motivi), il direttivo v' alla rinomina frà i soci o scegliendo persone qualificate anche al di fuori dell' Associazione.
4. I revisori dei conti controllano l'amministrazione, la contabilità, la consistenza di cassa, la tenuta dei libri dell' Associazione, danno pareri sul bilancio del quale controllano la rispondenza alla contabilità.
5. I revisori dei conti possono partecipare alle assemblee e alle riunioni del Consiglio direttivo esprimendo pareri senza diritto di voto.

Art.12) Bilancio Consuntivo e Preventivo

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno
2. Entro il 30 aprile il Consiglio direttivo deve presentare all'assemblea dei soci il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.
3. Il bilancio deve essere depositato presso la sede dell' Associazione, nei quindici giorni che precedono la data dell'approvazione, a disposizione di tutti i soci.

Art.13) Avanzi di Gestione

1. All' Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.
2. L' Associazione ha l'obbligo di impegnare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività concernenti l' Associazione o di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.14) Articolazione dell' Associazione

Per il conseguimento dei propri fini l' Associazione può affiancarsi ad istituzioni simili o ideologicamente affini, associarsi ad organizzazioni nazionali, locali, sulla base del proprio atto costitutivo e statuto e previa deliberazione del Consiglio direttivo.

Art.15) Regolamento

L' Associazione può dotarsi di regolamento di applicazione dello statuto.

Il regolamento di applicazione dello statuto riporta specificazioni e dettagli organizzativi ed è parte integrante dello statuto stesso.

Il regolamento è approvato dall' assemblea e in seguito può essere modificato dal Consiglio direttivo.

Art.16) Scioglimento

In caso di scioglimento per qualunque causa l' Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio ad altre organizzazioni similari che operino nel campo della tutela degli animali, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.17) Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del seguente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irritale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo con le parti contendenti.

Art.18) Normative

Per quanto non previsto nel presente statuto si fa richiamo alla legge, specificatamente alle disposizioni sulla società semplice, (art. 2251-2290 codice civile) nonché ai fini dell'attività dell' Associazione, alla normativa sul divieto e sulla tutela degli animali (legge 14 agosto 91 n° 281 e successive modifiche)

Il presente statuto non v`a sostituire il precedente dell' Associazione ma ad integrarlo.